

atti&contratti

Successioni internazionali, le semplificazioni possibili

Rosaria Bono



CHI È

Rosaria Bono è Vicepresidente nazionale Federnotai e responsabile comunicazione del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari

Le famiglie che ogni anno affrontano una successione transfrontaliera sono 450.000, per un valore di 120 bilioni

La nuova norma europea individua il criterio generale per determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alla successione

Allo scopo di semplificare la disciplina delle successioni internazionali, il 27 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Ue 650/2012 del Parlamento e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, proposto dalla Commissione europea il 14 ottobre 2009.

Le famiglie che ogni anno devono affrontare una successione transfrontaliera, perché i beni o gli eredi del *de cuius* si trovano in uno stato differente rispetto a quello in cui si è aperta la successione, sono, infatti, circa 450.000, per un valore approssimativo di 120 bilioni di euro l'anno, e moltissime sono le questioni che insorgono a causa delle differenze normative in materia di successioni esistenti nei vari Paesi europei. Era quindi ormai improcrastinabile una semplificazione.

La nuova normativa europea, innanzi tutto, individua il criterio generale per determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile alla successione, nella residenza abituale del defunto. Nelle ipotesi in cui dovesse risultare particolarmente complesso determinare la residenza abituale, è stato previsto un criterio sussidiario cui fare riferimento, quale la legge dello Stato in cui il defunto aveva collegamenti "manifestamente

più stretti". E comunque prevista anche la facoltà di scelta, da parte della persona interessata, della legge destinata a regolare la propria futura successione, che potrà essere quella dello Stato in cui tale soggetto ha la cittadinanza al momento della scelta o quella in cui avrà la cittadinanza al momento della morte.

Il nuovo Regolamento europeo, inoltre, sempre nell'ottica di consentire che le successioni con implicazioni transfrontaliere siano regolate in modo rapido ed efficace, detta la disciplina del certificato di successione europeo: attraverso tale documento l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore di eredità sono messi in grado di dimostrare con facilità la loro qualità ed esercitare i propri diritti anche in un diverso Stato membro, in cui ad esempio si trovano i beni della successione.

Il certificato non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato, il certificato produce effetti anche nello Stato in cui è stato rilasciato.

Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare: la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario e le rispettive quote; l'attribuzione di uno o più beni determinati agli eredi o ai legatari; i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o amministrare l'eredità.

I soggetti anzi citati sono pertanto legittimati a richiedere l'emissione del documento ai sensi dell'art 64 del regolamento, che stabilisce che possono rilasciare il certificato gli organi giurisdizio-

nali, ovvero altre autorità che in base al diritto nazionale siano competenti a rilasciare il documento e, quindi, anche i notai.

Il certificato di eredità produce i suoi effetti anche in Stati membri diversi rispetto a quello che lo ha emesso senza che sia necessario alcun procedimento di riconoscimento. Non costituisce però titolo esecutivo ed esplica i suoi effetti essenzialmente su un piano probatorio: si presume, cioè, fino a prova contraria, che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, così come si presume che l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell'atto.

In linea con la normativa introdotta dal legislatore comunitario, il Consiglio Nazionale del Notariato ha avanzato una proposta legislativa volta ad introdurre anche in Italia (come già in Belgio, in Romania, in Austria e in Francia) un certificato di successione redatto dal notaio, volto a garantire la conoscibilità delle vi-



cende successorie. Si andrebbe così a colmare una notevole carenza normativa del nostro ordinamento, introducendo uno strumento che può risultare particolarmente efficace anche nelle pratiche successorie internazionali.

Attualmente in Italia un soggetto, per dimostrare la propria qualità di erede, può sottoscrivere un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, in alternativa, sottoscrivere un atto di notorietà, in cui due soggetti attestano sotto giuramento come "notorio, di fatto ed a loro personale conoscenza" le circostanze della successione. L'autocertificazione è obbligatoriamente accettata solo dalle pubbliche amministrazioni, mentre per i soggetti privati manca un'analoga norma. L'ordinamento prevede poi la formazione della denuncia di successione, che costituisce però un mero adempimento fiscale e non comporta di per sé alcuna conseguenza sul piano civilistico. Infatti, la presentazione della denuncia di successione non comporta l'accettazione dell'eredità, così come la mancata presentazione della stessa non impedisce che si sia comunque conseguita la qualità di erede, anche per il solo fatto del possesso dei beni ereditari. La trascrizione del certificato di denunciata successione non realizza la continuità nelle trascrizioni, che si consegue solo con la trascrizione dell'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità; talvolta presenta inoltre l'inconveniente pratico di pubblicare informazioni non precise, trattandosi di una dichiarazione di parte non sottoposta ad alcun controllo preventivo. Infine, nessuna forma di pubblicità è prevista nei casi in cui i chiamati all'eredità si trovano per oltre tre mesi nel possesso dei beni ereditari e per questo solo fatto diventano eredi.

Nel progetto del notariato, il certificato di successione, da redigersi su richiesta dei chiamati all'eredità e dei legatari, ovvero dei loro rappresentanti legali, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità e dei curatori dell'eredità giacente, degli esecutori testamentari, attesta il luogo e la data di apertura della successione; la devoluzione del patrimonio ereditario per legge o per testamento; le generalità e il codice fiscale del *de cuius*; le generalità ed il codice fiscale dei soggetti aventi diritto alla successione, sia a titolo universale che particolare; i diritti e le quote a ciascuno spettanti; la situazione di possessori di beni dell'eredità (con possibilità di eventuale contestuale dichiarazione di intervenuto acquisto dell'eredità per effetto di possesso ultratrimestrale da parte dei chiamati intervenuti in atto); la composizione del

patrimonio; i dati di individuazione catastale degli immobili, con indicazione del loro valore (che costituisce la base imponibile per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali e dell'eventuale imposta di successione); i poteri della persona designata nel certificato per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

Tutti i dati inseriti nell'atto di successione devono essere attestati dai diretti interessati, ma sotto il controllo del notaio, che verifica la conformità delle dichiarazioni rese dalle parti ai documenti da questi esibiti, e, se lo reputa necessario, richiede la produzione di documentazione integrativa o provvede direttamente alle ispezioni nei pubblici registri. Salvo un'espressa dichiarazione contraria contenuta nel certificato di successione, la sua sottoscrizione da parte dei richiedenti, se chiamati all'eredità o legatari, comporta l'accettazione dell'eredità (o la perdita della facoltà di rifiutare il legato).

L'effetto conseguente al certificato di successione consiste nella presunzione ad ogni effetto di legge, fino a prova contraria, della qualità di erede o di legatario.

Il notaio, entro trenta giorni dalla data della formazione del certificato, provvede alla trascrizione nei registri immobiliari con effetto di pubblicità legale (e, nell'eventualità di contestuale accettazione o dichiarazione di intervenuto acquisto ex lege dell'eredità, anche con valore agli effetti della continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. 2648 c.c.), previo versamento di tutte le imposte. La voltura catastale avverrà automaticamente contestualmente alla trascrizione, come per gli atti di vendita.

Verrebbe così introdotto nel nostro ordinamento uno strumento nuovo, che colmerebbe le lacune indicate e semplificherebbe tutta la procedura successoria, accorpando in un unico documento ed in un unico versamento tutti gli adempimenti attualmente occorrenti, e contemporaneamente assicurerebbe maggiore trasparenza e sicurezza, con evidenti vantaggi per i cittadini interessati, ma anche per coloro che entrano in contatto con i beni ereditari e per gli uffici dello Stato (certezza della riscossione dei tributi derivanti dall'apertura di una successione, aggiornamento in tempo reale dei Registri immobiliari e catastali e dei Comuni, soppressione del compito di predisporre milioni di note di trascrizione attualmente in capo all'agenzia delle entrate, ovvero maggior gettito e risparmio di spesa).